

Legge 9 2010

L'articolo 2 commi 13 14 15 16 17 e 121 contengono ulteriori disposizioni per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2010, n. 9.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Art. 1 – Disposizioni in materia di gestione economica-finanziaria e razionalizzazione delle spese

Art. 2 – Disposizioni varie

Art. 2, commi 1-5 – Rinuncia ai crediti di natura non tributaria di entità uguale o inferiore ad euro 10,00

Art. 2, commi 6-8 – Istituzione dell'imposta regionale sull'attività produttive (IRAP)

Art. 2, comma 9 – Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 "Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio"

Art. 2, comma 10 – Disposizioni abrogative

Art. 2, commi 11-12 – Recesso dalla fondazione "RE.SE.T. - Rete Servizi Territoriali"

Art. 2, commi 13-14 – Disposizioni per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate

Art. 2, comma 15 – Utilizzo, da parte delle strutture sanitarie e socio sanitarie, della piattaforma applicativa informatica per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale

Art. 2, comma 16 – Ricoveri presso le case di cura di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie

Art. 2, comma 17 – Utilizzo della piattaforma applicativa informatica per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio sanitarie private

Art. 2, commi 18-20 – Disposizioni in materia di finanziamento dell'ASP

Art. 2, commi 21-24 – Registro regionale dialisi e trapianto Lazio

- b) l'indicazione dei dati, degli elementi e dei criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari;
- c) la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali e, per le spese in conto capitale, della modulazione nel bilancio pluriennale e della spesa complessiva in relazione agli obiettivi previsti dalle disposizioni legislative;
- d) gli effetti di ciascuna disposizione legislativa sugli andamenti del saldo di cassa e dell'indebitamento netto per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando, altresì, i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

2. La copertura finanziaria delle leggi regionali che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata, esclusivamente, con le seguenti modalità:

- a) mediante l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali di cui all'articolo 25, con preclusione dell'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;
- b) mediante la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- c) mediante modifiche legislative che comportino nuove o maggiori entrate, con preclusione della copertura di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

3. Per le leggi regionali che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a valere su più di un esercizio finanziario, il riscontro della copertura finanziaria avviene per ciascun anno di riferimento del bilancio pluriennale.”;

b) dopo il comma 2ter dell'articolo 28 è inserito il seguente:

“2quater. Le proposte di deliberazioni della Giunta regionale sono trasmesse alla direzione regionale competente in materia di bilancio, ragioneria, finanza e tributi, la quale appone sull'atto un visto che ne attesta la copertura finanziaria.”;

c) dopo il comma 2 dell'articolo 55 è inserito il seguente:

“2bis. Le proposte di deliberazione della Giunta regionale che comportino spesa a carico del bilancio annuale e pluriennale, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, sono trasmesse alla direzione regionale competente in materia di bilancio, ragioneria, finanza e tributi, la quale appone sull'atto un visto che ne attesta la copertura finanziaria.”.

Art. 2 **(Disposizioni varie)**

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), rinuncia ai crediti di natura non tributaria di entità inferiore o uguale ad euro 10,00.

2. I crediti di cui al comma 1, sono individuati annualmente ed in riferimento ad ogni singolo debitore mediante provvedimento disposto ogni tre anni dalla struttura competente in materia. Qualora vi siano più crediti riferiti al medesimo debitore nell'ambito della stessa annualità, la rinuncia avviene per uno o più crediti secondo l'ordine di priorità cronologica, nel limite massimo di euro 10,00.

3. Per i crediti di importo inferiore o uguale ad euro 1,00, che si evidenziano nella fase di riscossione di somme già accertate, la struttura competente in materia di entrate provvede alla cancellazione d'ufficio nell'ambito dell'esercizio finanziario di competenza.

4. Per i residui attivi iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2010 è disposta la cancellazione d'ufficio nel rispetto di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.

5. La rinuncia al credito di cui al comma 1 non comporta nessun onere a carico del debitore.

- d) Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 22/2009 è sostituito dal seguente:
"3. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul capitolo di cui all'UPB C32."
10. Le disposizioni normative di seguito riportate sono abrogate:
- a) l'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo al fondo per la creatività. Il capitolo B21525 rimane iscritto in bilancio per la sola gestione dei residui;
 - b) l'articolo 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo a disposizioni in materia di procedure per il finanziamento di opere pubbliche, come modificato dal comma 42 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3.
11. La Regione recede, in conformità alle disposizioni del codice civile e dello statuto della fondazione, dalla fondazione "RE.SE.T. – Rete Servizi Territoriali", costituita ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009).
12. Il Presidente della Regione, ovvero l'assessore regionale competente in materia di enti locali da lui delegato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta tutti gli atti necessari al fine di perfezionare il recesso dalla fondazione di cui al comma 11.
13. All'articolo 1 della l.r. 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 18 le parole: "10 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "24 dicembre 2010";
 - b) il comma 22 è sostituito dal seguente:
"22. La corretta presentazione nei termini delle domande di cui ai commi da 18 a 21 costituisce titolo per l'accreditamento istituzionale definitivo, condizionato alla verifica di cui ai commi 23 e 24, a decorrere dal 1° gennaio 2011. Il riconoscimento dell'accreditamento avviene mediante l'adozione di provvedimento amministrativo di ricognizione delle domande regolarmente presentate, entro il termine del 31 dicembre 2010 e dei singoli provvedimenti di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento definitivo istituzionale, da adottarsi entro il termine del 28 febbraio 2011. I provvedimenti di conferma hanno validità per il periodo previsto dall'articolo 14, comma 5, della l.r. 4/2003";
 - c) al comma 23 le parole: "del provvedimento" sono sostituite dalle seguenti: "dei provvedimenti";
 - d) al comma 25 le parole: "10 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "24 dicembre 2010".
14. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate alla data di entrata in vigore della l.r. 3/2010, che entro il termine di cui all'articolo 1, comma 18, della l.r. 3/2010, abbiano presentato regolare domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio nonché di accreditamento istituzionale definitivo, attraverso l'utilizzo della piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da LAit S.p.A., secondo le modalità stabilite con il decreto del Commissario ad acta n. 90/2010 e successive modifiche, devono:
- a) provvedere, qualora, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 21, abbiano dichiarato di non possedere alcuni dei requisiti previsti, all'acquisizione degli stessi entro il termine perentorio del 30 aprile 2011;
 - b) produrre, attraverso la medesima piattaforma applicativa informatica, la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, nei termini e con le modalità stabiliti con apposito provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio 2011.

15. Per le attività sanitarie e socio sanitarie derivanti da riconversioni riconosciute dalla Regione, in conseguenza dei decreti del Commissario ad acta n. U0080/2010 e U0081/2010 e successive modifiche, le strutture sanitarie e socio-sanitarie private sono tenute a presentare alla Regione la domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e/o quella di accreditamento istituzionale, esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma applicativa informatica, entro trenta giorni dalla ratifica dell'intesa di riconversione.

16. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le case di cura di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie non possono effettuare nuovi ricoveri a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) su posti letto eccedenti quelli contemplati nel decreto del Commissario ad acta n. 80/2010 e successive modifiche. In parziale deroga a quanto disposto con il presente comma, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2011 e il 31 marzo 2011, è possibile effettuare ricoveri su posti letto eccedenti quelli contemplati nel citato decreto commissariale fino alla concorrenza massima del 50 per cento delle dimissioni e fino al raggiungimento del numero dei posti letto previsti dal suddetto decreto.

17. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, ivi compresi i soggetti titolari delle strutture di cui all'articolo 5, comma 1bis, della l.r. 4/2003 e successive modifiche, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano operanti ed in possesso della sola autorizzazione all'esercizio per lo svolgimento di attività sanitaria o socio-sanitaria, presentano alla Regione domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della l.r. 4/2003 e successive modifiche, esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma applicativa informatica, secondo modalità e termini definiti con successivo provvedimento amministrativo, da pubblicarsi sul BURL.

18. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 16 (Istituzione di Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio (ASP)) è sostituita dalla seguente: "a) stanziamento di competenza del capitolo H11715".

19. Il finanziamento dell'ASP è riconosciuto annualmente sulla base del programma delle attività preventivate, presentato entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ed approvato dalla Giunta regionale sentito il parere delle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e di sanità entro il 30 ottobre del medesimo anno. Per l'anno 2011 il programma delle attività dovrà essere presentato entro il 31 dicembre 2010.

20. Per l'anno 2011 il finanziamento per l'ASP è pari 14 milioni di euro a valere sul capitolo H11715.

21. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, istituisce il Registro regionale dialisi e trapianto Lazio (RRDTL) di seguito denominato registro, per raccogliere dati anagrafici e sanitari relativi a persone in trattamento di dialisi o trapianto renale, a partire dalla data di inizio del trattamento per finalità di rilevante interesse pubblico di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera b), del d.lgs. 196/2003, nonché di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico.

22. Sono titolari del trattamento dei dati la Regione Lazio e l'Agenzia di Sanità pubblica (ASP) ai sensi degli articoli 3 e 3bis della l.r. 16/1999 e successive modifiche.

23. Tutti i centri di dialisi pubblici e privati accreditati ed i centri di trapianto che hanno in carico soggetti in dialisi o con trapianto renale, sono tenuti alla raccolta, aggiornamento ed invio dei dati all'ASP.

24. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 196/2003, il trattamento riguarda dati idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti di cui al comma 23, attuale e

118. Agli oneri di cui ai commi 116 e 117 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB E32, di un apposito capitolo denominato: "Iniziativa per la riduzione degli imballaggi, il risparmio energetico e la valorizzazione dell'acqua pubblica" con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 100 mila, la cui copertura è garantita mediante il prelievo di pari importo dal capitolo T22501.

119. La Regione, al fine di garantire un'efficace prevenzione dei tumori, favorisce lo sviluppo, l'attivazione e l'utilizzo di sistemi di registrazione automatica presso il Dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario della Regione Lazio delle patologie tumorali diagnosticate nel territorio regionale.

120. Agli oneri derivanti dalla disposizioni di cui al comma 119 si provvede nell'ambito delle risorse stanziate sul capitolo H11715.

121. Per garantire l'efficacia delle procedure di accreditamento istituzionale definitivo di cui all'articolo 1, commi da 18 a 25, della legge regionale 10 agosto 2010, n.3 (Assessment del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) e successive modifiche, al fine della tutela della salute della popolazione, la Giunta regionale, con regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, entro il 30 aprile 2011, definisce le fattispecie delle violazioni rispetto ai requisiti di autorizzazione e accreditamento sanzionabili secondo le seguenti modalità:

- a) l'attivazione della procedura di sospensione dell'autorizzazione e dell'accREDITamento, anche parziale in relazione ai singoli servizi o funzioni per i quali è stata accertata la violazione, ovvero attivazione della procedura di revoca dell'autorizzazione e dell'accREDITamento, secondo quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 3 marzo 2003 n.4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accREDITamento istituzionale e di accordi contrattuali);
- b) applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo corrispondente all' 1 per cento ad un massimo corrispondente al 2 per cento del fatturato complessivo a carico del servizio sanitario regionale riferito all'ambito assistenziale oggetto dell'irregolarità e relativo all'anno precedente quello di accertamento della violazione;
- c) mancato riconoscimento del corrispettivo previsto dall'accordo contrattuale per i servizi o le funzioni per le quali è stata accertata la violazione di cui al presente comma per il periodo di sussistenza della violazione stessa.

122. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari) e successive modifiche, le parole: "pari al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 20 per cento".

123. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) le parole: "una sola volta" sono soppresse.

124. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 6 agosto 1999, n.11 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana) e successive modifiche, la Giunta regionale, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 3, comma 3, della l.r. 11/1999, individua annualmente, con proprio provvedimento da adottarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge regionale concernente il bilancio di previsione, le linee di attività ed i progetti prioritari di interesse regionale, che trovano copertura finanziaria a carico del fondo sanitario regionale.

125. La Regione nell'ambito dell'attuazione degli interventi in materia di recupero di edifici di culto avente carattere storico culturale, di cui alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi